

Etichettare correttamente le bevande alcoliche

Thomas Blum
www.destillate.agroscope.ch



Aspetti generali

Le etichette delle bevande alcoliche devono essere realizzate secondo le prescrizioni. Tutte le indicazioni devono essere **ben visibili**, con **caratteri** facilmente leggibili e **indelebili**. Le indicazioni devono figurare in **almeno una lingua ufficiale** (tedesco, francese, italiano). **Le indicazioni obbligatorie** seguenti devono essere riportate con un carattere di almeno 1,2 mm.

Caratterizzazione

Le bevande alcoliche devono recare una caratterizzazione appropriata conformemente agli articoli 122-155 ODB. Se non si applica alcuna categoria, si deve indicare «bevanda spiritosa» o «bevanda alcolica».

Le caratterizzazioni della frutta sono consentite solo per le varietà di frutta elencate nell'articolo 157 ODB.

I nomi di fantasia non sono considerati caratterizzazioni.

La caratterizzazione, il tenore di alcol e il contenuto effettivo netto devono figurare nello stesso campo visivo dell'etichetta.

Tenore di alcol

Il tenore di alcol deve essere indicato in «% vol.». Il tenore effettivo non può discostarsi di oltre $\pm 0,5\%$ vol.

Partita

Per «partita» s'intende l'intero lotto che è stato prodotto e imbottigliato nelle stesse condizioni. La designazione della partita deve essere preceduta dalla lettera «L». I numeri possono essere scelti liberamente, tenendo conto della tracciabilità. Se viene prodotto un solo lotto all'anno, è possibile utilizzare anche l'annata della singola bevanda alcolica. La partita può essere indicata anche sulla bottiglia.



Nome e indirizzo

Il nome/l'azienda, il NPA e la località del produttore o dell'importatore svizzero devono essere visibili. Se non è possibile un'identificazione chiara, si può indicare la strada. Il telefono e l'e-mail sono facoltativi.

Contenuto effettivo netto

Il contenuto effettivo netto deve essere indicato in **litri (l)**, **centilitri (cl)** o **millilitri (ml)**. Per quanto riguarda la **dimensione dei caratteri**, è necessario attenersi a quanto segue:

- > 100cl = 6mm
- 20cl - 100cl = 4mm
- 5cl - 20 cl = 3mm
- < 5cl = 2mm

Allergeni

Gli ingredienti che potrebbero provocare allergie o reazioni indesiderate, soprattutto nei liquori, devono essere indicati sull'etichetta. Se non viene fornito volontariamente un elenco degli ingredienti, le indicazioni devono includere la parola «contiene» seguita dall'ingrediente corrispondente. Se viene indicato un elenco degli ingredienti, l'ingrediente allergenico deve essere evidenziato con i caratteri, lo stile o il colore. Gli ingredienti allergenici sono elencati nell'allegato 6 OID.

Fonti e ordinanze con articoli importanti (stato: fine aprile 2025)

- RS 817.022.12 Ordinanza del DFI sulle bevande (ODB, abbreviazione non ufficiale) (art. 108-159)
- RS 817.02 Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr) (art. 36)
- RS 941.204 Ordinanza sulle indicazioni di quantità (OIQ) (art. 4, 11)
- RS 817.022.16 Ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (art. 3, 4, 6, 7, 10, 11, 18-20, allegati 3, 6)

Occorre una verifica preliminare dei testi giuridici in vigore.